



USUFRUTTO

A Cura dell'Ufficio Legale FNP-CISL

NATURA GIURIDICA, COSTITUZIONE, DURATA E CESSIONE

L'USUFRUTTO È IL DIRITTO REALE DI GODIMENTO SULLA COSA ALTRUI (*IUS IN RE ALIENA*), A TERMINE O PER TUTTA LA VITA, DA CUI IL TITOLARE NE RICAVA I FRUTTI PUR NEL RISPETTO DELLA SUA DESTINAZIONE ECONOMICA.

OGGETTO DELL'USUFRUTTO SONO:

- I BENI IMMOBILI E MOBILI;
- L'UNIVERSALITÀ DI DIRITTO O DI FATTO;
- I BENI IMMATERIALI (ES. DIRITTO D'AUTORE) NEI LIMITI DELLA DISPONIBILITÀ E DELLA DURATA DI ESSO;
- LE COSE CONSUMABILI.

SOGGETTI DELL'USUFRUTTO SONO:

- *L'USUFRUTTUARIO*, TITOLARE DEL DIRITTO DI USUFRUTTO;
- *IL NUDO PROPRIETARIO*, TITOLARE DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ GRAVATO DALL'USUFRUTTO.

L'USUFRUTTO SOGGIACE AD UN LIMITE MASSIMO DI **DURATA**, OSSIA:

- NON OLTRE LA VITA DEL SUO TITOLARE, SE SI TRATTA DI UNA PERSONA FISICA;
- NON OLTRE TRENT'ANNI, SE SI TRATTA DI PERSONA GIURIDICA.

CIÒ È RICONDUCIBILE ALL'ESIGENZA DI SALVAGUARDARE L'AMPIEZZA DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ, CHE SI RITROVEREBBE, IN CASO CONTRARIO, PRIVO DI REALE CONTENUTO.

NE DISCENDE IN CONSEGUENZA IL **DIVIETO**:

- A CHIUNQUE DI COSTITUIRE UN USUFRUTTO *IN PERPETUO*;
- A CHIUNQUE DI TRASMETTERE L'USUFRUTTO AGLI EREDI.

DIRITTI E OBBLIGHI DELL'USUFRUTTUARIO ARTT. 980 – 1013 c.c.

DIRITTI

GODIMENTO DELLA COSA
(ART.981 c.c.)

TRARRE OGNI UTILITÀ DALLA COSA
(ART. 981 c.c.)

DISPORRE DEL DIRITTO (SE NON
VIETATO DAL TITOLO COSTITUTIVO)

- CESSIONE DEL DIRITTO
(ART. 980 c.c.)
- LOCAZIONE DELLA COSA
(ART. 999 c.c.)
- CONCESSIONE DI IPOTECA
(ART. 2810 c.c.)

CONSEGUIRE IL POSSESSO DELLA COSA
(ART. 984 c.c.)

FRUTTI NATURALI E CIVILI (ART.984 c.c.)

DOVERI

RISPETTARE LA DESTINAZIONE
ECONOMICA DELLA COSA (ART. 981 c.c.)

RESTITUIRE LA COSA AL TERMINE DEL
DIRITTO (ART. 1001 c.c.)

USARE LA DILIGENZA DEL BUON PADRE
DI FAMIGLIA (ART. 1001 c.c.)

FARE L'INVENTARIO (ART. 1002 c.c.)

PRESTARE IDONEA GARANZIA (ART. 1002
c.c.)

SPESE RELATIVE A:

- CUSTODIA
- AMMINISTRAZIONE
- MANUTENZIONE ORDINARIA
- IMPOSTE
- CANONI

CONTENUTO DEL DIRITTO DI USUFRUTTO

DIRITTI DELL'USUFRUTTUARIO

- DIRITTO DI CONSEGUIRE IL POSSESSO DELLA COSA (982) E DI GODERNE (981).
- DIRITTO DI FAR PROPRI I FRUTTI CIVILI E NATURALI DELLA COSA (984).
- DIRITTO DI CEDERE, *INTER VIVOS*, IL PROPRIO DIRITTO (980).
- DIRITTO AD UNA INDENNITÀ, ALLA DATA DI CESSAZIONE, PER I MIGLIORAMENTI APPORTATI (985) E DI RITENERE LE ADDIZIONI SE CIÒ NON ALTERA IL BENE (986).
- DIRITTO DI LOCARE IL BENE (999)
- DIRITTO DI CONCEDERE IPOTECA SULL'USUFRUTTO (2810 N.2).

OBBLIGHI DELL'USUFRUTTUARIO

- OBBLIGO FONDAMENTALE È QUELLO DI RESTITUIRE LA COSA AL TEMINE DELL'USUFRUTTO (1001). INOLTRE L'USUFRUTTUARIO È TENUTO A:
 - FARE A SUE SPESE L'INVENTARIO DEI BENI E PRESTARE IDONEA CAUZIONE (1002);
 - USARE LA DILIGENZA DEL BUON PADRE DI FAMIGLIA;
 - SOSTENERE SPESE ED ONERI (1004);
 - PAGARE IMPOSTE, CANONI E RENDITE FONDIARIE (1008);
 - DENUNCIARE LE USURPAZIONI (1012) E CONCORRERE ALLE SPESE PER LE LITI (1013)

**CONTENUTO
DEL DIRITTO
DI
USUFRUTTO**

**DIRITTI DEL
«NUDO
PROPRIETARIO»**

- DIRITTI SUL TESORO (988).
- DIRITTI SU ALBERI DI ALTO FUSTO SPEZZATI O DIVELTI (990)

**OBBLIGHI DEL
«NUDO
PROPRIETARIO»**

- RIPARAZIONI STRAORDINARIE.
- FAR FRONTE A TUTTI QUEI CARICHI A CARATTERE NON ANNUALE SULLE PROPRIETÀ.
- CONCORRERE ALLE SPESE DI LITE CHE RIGUARDANO PROPRIETÀ ED USUFRUTTO.

USUFRUTTO (978 – 1020 c.c.)

FIGURE
ANALOGHE

- **ABITAZIONE** (1022 C.C.): DIRITTO DI ABITARE UNA CASA PER IL BISOGNO PROPRIO E DELLA FAMIGLIA.

MODI DI ACQUISTO

DURATA

ORIGINARIO

USUCAPIONE

DERIVATIVO

- CONTRATTO
- TESTAMENTO
- LEGGE (ES. ART.324 C.C.)

PERSONE FISICHE

NON OLTRE LA VITA
DELL'USUFRUTTUARIO
(979 c. 1 c.c.)

PERSONE GIURIDICHE

NON PIÙ DI 30 ANNI
(979 c.2 c.c.)

CAUSE DI ESTINZIONE DEL DIRITTO DI USUFRUTTO ARTT. 975, 1014 E 1015 c.c.

SCADENZA DEL TERMINE (ART. 979 c.c.)
(Non più di 30 anni se a favore di
persone giuridiche)

MORTE DELL'USUFRUTTUARIO
(ART. 979 c.c.)

PRESCRIZIONE ESTINTIVA VENTENNALE
(ART. 1014 c.c.)

RIUNIONE CON LA PROPRIETÀ
(CONSOLIDAZIONE)
(ART. 1014 c.c.)

PERIMETRO TOTALE DELLA COSA
(ART. 1014 c.c.)

ABUSO DEL DIRITTO
(art. 1015 c.c.)

RINUNCIA AL DIRITTO
(ART. 1350 c.c.)

ANNULLAMENTO, RESCISSIONE, O
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO O NULLITÀ DEL
TESTAMENTO DA CUI È SORTO

A CURA DELL'UFFICIO LEGALE FNP - CISL

Il presente documento è protetto dalle leggi sul copyright; è proibita la sua copiatura da parte di qualsiasi soggetto.